

Codice A1817A

D.D. 7 giugno 2018, n. 1649

**Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura M04 - operazione 4.3.4 (Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali). CONSORZIO ALPI OLOCCHIA E SELLE DI BARANCA - Domanda n. 20201072657. Non ammissione a finanziamento e approvazione verbale di istruttoria.**

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Dato che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

Vista la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

Vista inoltre la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la Decisione sopra citata;

Visto il sopra citato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte e le successive modifiche, che comprende, tra l'altro, la misura denominata M04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", la sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" e in particolare l'operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali";

Vista la D.G.R. n. 35 – 3658 del 18 luglio 2016 della Regione Piemonte che destinava risorse finanziarie ammontanti a euro 6.150.000 per gli interventi a servizio delle zone pastorali e con la quale si adottavano gli indirizzi e le disposizioni attuative dell'operazione stessa;

considerato che la citata D.G.R. individuava il Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica quale struttura regionale competente per la predisposizione dei bandi, l'attivazione e la definizione di disposizioni generali e specifiche relative all'operazione 4.3.4 per quanto riguarda le infrastrutture di interesse pastorale;

Viste altresì:

- la determinazione del Dirigente del Settore Foreste n. 1950 del 27 luglio 2016 con cui è stato approvato il bando di presentazione delle domande di ammissione alla graduatoria regionale di finanziamento per l'operazione 4.3.4, stabilendo, tra l'altro, le condizioni di

ammissibilità, i criteri di selezione, le condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno e la scadenza per la presentazione delle domande, definita in 150 giorni dalla data di approvazione della determinazione stessa;

- la determinazione del Dirigente del Settore Foreste n. 2771 del 12 ottobre 2016 con cui è stato modificato il bando di presentazione delle domande di ammissione alla graduatoria regionale di finanziamento per l'operazione 4.3.4;
- la determinazione del Dirigente del Settore Foreste n. 3298 del 23 novembre 2016 con cui, per le motivazioni in essa contenute, sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda di aiuto nell'ambito del bando per l'operazione 4.3.4 al giorno 3 febbraio 2017, ore 12.30;

considerato che il bando prevede una fase preliminare di istruttoria svolta dal Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera al fine di definire le domande ammissibili a finanziamento, e una successiva fase di istruttoria della progettazione esecutiva, volta a valutare la conformità di questa con il progetto originario ammesso a contributo, svolta dai Settori regionali territorialmente competenti;

considerato che, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11-1409 del 11 maggio 2015 sono stati individuati, per gli adempimenti istruttori delle misure del Programma di Sviluppo Rurale riferite allo sviluppo della montagna, il Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera per la provincia di Cuneo, e i Settori Tecnici Regionali relativamente ai propri territori di competenza.

Visti inoltre:

- il Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato dall'Arpea con D.D. n. 155 del 3/08/2016 e s.m.i.;
- la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera n. 2903 del 15.09.2017 con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili e domande non ammissibili nell'ambito del bando per l'operazione 4.3.4;

considerato che con PEC in data 28/09/2017 è stata inviata la comunicazione di ammissibilità della domanda di sostegno n. 20201072657, richiedendo inoltre la trasmissione del progetto esecutivo;

considerato che il beneficiario ha regolarmente depositato sul sistema informativo predisposto per la gestione del PSR 2014 - 2020, in data 28/03/2018, il progetto esecutivo;

visto il verbale di istruttoria del 05/06/2018, con il quale si è proposto la non ammissione della domanda di sostegno;

tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016

Dato atto dell'osservanza dei criteri, di cui al combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 6 della l. r. 14/2014;

Dato atto, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, del rispetto dei termini del procedimento così come stabiliti dalla determina dirigenziale n. 1392/A1808A del 8/6/2016;

*determina*

- di non ammettere a finanziamento la domanda di sostegno n. 20201072657 presentata dal CONSORZIO ALPI OLOCCHIA E SELLE DI BARANCA nell'ambito dell'operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Piemonte;

- di approvare il verbale di istruttoria del 05/06/2018, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, redatto dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

IL DIRIGENTE REGIONALE  
Geol. Ing. Mauro SPANO'

Il funzionario estensore  
ing. Massimo DI BARI